



# *Ministero della Giustizia*

## **Dipartimento Amministrazione Penitenziaria**

Direzione della Casa di Reclusione Rebibbia

Via Bartolo Longo, 72 - 00156- ROMA - tel 06415201

### **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.**

Nel giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell’anno duemilaventisei, presso gli uffici della Direzione della Casa di Reclusione Rebibbia in Roma,

la dr.ssa **MARIA DONATA IANNANTUONO**, Direttore della C.R. Rebibbia, in nome e per conto dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito denominata Amministrazione), codice fiscale 80180990584, codice univoco 3H7BCG,

e

il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_,

#### **premesso che**

**Visto** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati e pubblici;

**Visto** il Decreto Legislativo 6 maggio 1996, n° 242;

**Visto** il Decreto del Ministero della Giustizia del 18\11\1996, che individua il datore di lavoro nel Direttore dell'Istituto Penitenziario;

**Tenuto conto** che l'art. 18 comma 1 lettera a) impone al datore di lavoro o al responsabile di avvalersi dell'opera di un medico competente ai sensi degli art. 38-39-40-41-42;

**Vista** l'autorizzazione n° 147915\7.20 del 10\07\1996 ad attivare la consulenza nella branca di medicina specialistica di medicina del lavoro rilasciata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento sulla base delle esigenze cliniche e diagnostiche del Servizio sanitario di questo Istituto e della sorveglianza sanitaria nei confronti dei detenuti o "internati lavoratori nelle attività a rischio individuate col documento di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a);

**Considerato** che i compiti del medico competente sono individuati dall'art.25 del D.Lgs. 81\2008 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché' la durata dell'accordo ed i diritti - doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale, restando inteso che l'attività suddetta ha carattere libero - professionale, con esclusione quindi di ogni rapporto d'impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

**Considerato** che il dott. \_\_\_\_\_ ha espresso la propria disponibilità ad assumere l'incarico di medico competente *dal 23.06.2026 al 22.06.2028* presso questa Casa di Reclusione;

**Vista** la dichiarazione del dott. \_\_\_\_\_ datata \_\_\_\_\_ con la quale autocertifica il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art.38 T.U. 81/08 dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'art. 53 D.lgs. 165/2001 modificato dalla legge 190/2012 e autocertifica l'iscrizione all'ORDINE DEI MEDICI e all'ente previdenziale di categoria - ENPAM – prevista dall'art.8 comma 2 D.LGS. 103/1996;

ciò premesso tra la Direzione della Casa di Reclusione Roma Rebibbia e il dott. \_\_\_\_\_ in possesso del titolo di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Medico Competente;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART.1 OGGETTO**

La presente convenzione, ha per oggetto l'erogazione del servizio di consulenza medica finalizzata all'accertamento preventivo dello Stato di salute del personale di polizia penitenziaria, del personale Comparto Funzioni Centrali in servizio presso la Casa di Reclusione, e delle persone detenute ristrette presso questo Istituto Penitenziario preposte ad attività lavorativa, esposti ai rischi professionali contemplati nelle vigenti normative ad ai connessi adempimenti previsti dal D.Lgs 277/91 e D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in possesso della qualifica di medico competente. Fanno parte del presente accordo pattizio, anche gli esami audiometrici, spirometrici, ECG, Test Visivo effettuati dal dott. \_\_\_\_\_.

## ART.2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

In particolare, il Medico Competente si impegna ad assolvere in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, agli impegni previsti dagli artt, 25-41-176, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., in particolare a:

- a) Effettuare accertamenti clinici, biologici ed indagini diagnostiche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in premessa, ai fini della idoneità alla mansione specifica, con esclusione della attività a carattere domestico;
- b) Effettuare accertamenti clinici, biologici diagnostici indirizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori, avvalendosi, qualora praticabili, dei servizi di consulenza diagnostica convenzionati con la Direzione dell'istituto. Qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore ne informerà per iscritto il Direttore ed il lavoratore;
- c) Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- d) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nei casi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alle lettere a) e b) e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- f) Comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati a fornire indicazioni sul significato de detti risultati;
- g) Visitare, almeno una volta l'anno, gli ambienti di lavoro preferibilmente insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- h) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;
- i) Fatti salvi i controlli sanitari di cui alle lettere a) e b), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- j) Collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;

- k) Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute.

La responsabilità del medico per Inadempimento soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.

### **ART.3 COLLABORAZIONI CON SPECIALISTI**

Il Dott. \_\_\_\_\_ in veste di medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri, come previsto dall'art.39 comma 5 del D.Lgs 81\2008.

### **ART.4 PRESTAZIONI DEL MEDICO**

Il medico competente ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 nella erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

- a) Attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) Rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
- c) Mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- d) Programmare i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività previo accordo con il Direttore.

### **ART 5 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI**

Il dott. \_\_\_\_\_ si impegna a presentare alla Direzione dell'Istituto le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori:

- a) Personale appartenente al Comparto Funzioni Centrali;
- b) Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria;
- c) Lavoratori detenuti o internati.

Il pagamento degli onorari sarà distinto per le categorie di lavoratori di cui sopra in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia (capitolo di bilancio 1671 pg 8 competenze medico competente e capitolo 1764 pg 2 detenuti).

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate della documentazione sopra indicata.

Al dott. \_\_\_\_\_ spetterà per le sue prestazioni il compenso di:

✓ Costo unitario visita di idoneità ai lavoratori (detenuti, comparto sicurezza Polizia Penitenziaria, comparto Funzioni Centrali) rif. Art.41, d.lgs.81/08	€ 20,00
✓ Costo orario visita agli ambienti di lavoro	€ 25,82
✓ Costo orario partecipazione alla riunione periodica, (art 35, d.lgs 81/08)	€ 25,82
✓ Costo indennità di accesso per ogni ingresso In Istituto	€ 15,00
✓ Costo esame audiometrico	€ 14,28
✓ Costo esame spirometrico	€ 14,28
✓ Costo esame ECG	€ 14,28
✓ Costo esame del visus	€ 14,28

#### **ART. 6 LOCALI IN USO**

Al dott. \_\_\_\_\_ sarà dato l'uso di un ambulatorio e fornito l'ausilio tecnico necessario per l'espletamento della propria attività.

#### **ART.7 DURATA E RISOLUZIONE**

La durata dell'incarico decorre dalla data di sottoscrizione **23.06.2026 al 22.06.2028**, salva disdetta motivata dalle parti da comunicare almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Istituto o dal professionista per:

1. inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta;
2. per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio;
3. mancata osservanza del disposto normativo del D.P.R. 62/2013 codice di comportamento dei dipendenti pubblici – il professionista, infatti, accetta il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, ai sensi del DPR 62/2013 e successive modifiche.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell'Istituto richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Il Direttore dell'Istituto, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

I motivi della proposta di revoca corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della Legge 241/90, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto.

Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria con facoltà di essere convocato dal Provveditore.

Il Provveditore Regionale, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta, ovvero dispone che il direttore dell'Istituto proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria anche in pendenza di procedimento.

Il rapporto convenzionale è, comunque risolto nei seguenti casi:

- a) Condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- b) Cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- c) Soppressione dell'Istituto penitenziario;
- d) Sospensione dall'albo professionale superiore a 60 gg.

#### **ART. 8 CONTROVERSIE ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE**

In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione delle prestazioni la competenza giudiziaria è quella del Foro di Roma.

L'Amministrazione codice fiscale 80180990584 elegge domicilio in Roma via Bartolo Longo n.62/72 cap 00156.

Il medico specialista codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_ elegge a proprio domicilio il seguente indirizzo: Roma via \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_.

Il presente accordo rispetta gli obblighi di pubblicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 d.lgs. 33/2013.

ROMA, \_\_\_\_\_ 2026

IL MEDICO COMPETENTE  
(dott. \_\_\_\_\_)

IL DIRETTORE  
Dott.ssa MARIA DONATA IANNANTUONO